

ON.LE TRIBUNALE DI CHIETI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **Zaccardelli Paola**, nata a Popoli (PE), il 4.01.1981, C.F. ZCCPLA81A44G878E, residente a Prezza (AQ), Via Per Pratola n. 56/A, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPST'ZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giusta procura alle liti su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Via Michele Carcani n. 61;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (C.F. 93028190663), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in L'Aquila, Via dell'Arcivescovado n. 8;
- **U.S.R. per l'Abruzzo, Ufficio IV - Ambito territoriale di Chieti e di Pescara** (C.F. 93028190663), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Chieti, Via Discesa delle Carceri n. 2;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI DI



- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale di Chieti e di Pescara relative agli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti (a.s. 2021/2022) per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**.

- *Potenziali Resistenti*

IN FATTO

1. - L'odierna ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, in riferimento al quale la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria (**doc. 1**).

2. - Grazie a tale titolo, parte ricorrente ha ritualmente partecipato **con riserva** alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo, per brevità, G.P.S.) di Chieti (**doc. 2**), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti **che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione su sostegno entro il 31/07 u.s. e presentato la relativa istanza di riconoscimento**.

Gli elenchi aggiuntivi costituiscono, insieme alla I fascia delle G.P.S. istituite dall'O.M. 60/2020 (**doc. 3**), una graduatoria necessaria all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e/o specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. 2021/2022.

Come si avrà modo di argomentare in diritto, parte ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in virtù di quanto disposto dagli atti di natura regolamentare emessi dal Ministero resistente (**doc. 4**), i quali hanno espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il *software* predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "*Istanze Online*" – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle G.P.S. – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento,



omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento (**doc. 5**). Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle G.P.S. (e nei relativi elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

3. - Malgrado ciò, l'Ambito territoriale di Chieti e di Pescara, dopo avere regolarmente permesso alla ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, l'ha esclusa dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. per la classe di concorso di suo interesse (nota prot. n. 14883 del 9 agosto 2021).

Segnatamente, l'Ambito territoriale di Chieti e di Pescara non ha ritenuto possibile l'inserimento della ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché lo stesso - come *supra* ricordato - non è in possesso del decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.

4. - Ebbene, già in punto di fatto giova anticipare che il contegno tenuto dall'Amministrazione resistente si pone in contrasto con quanto previsto dal dettato normativo (la legge - l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 - e l'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa - l'O.M. 60/2020) che impone all'Amministrazione di riconoscere anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto il diritto a permanere negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di proprio interesse, nonché, conseguentemente, il loro diritto all'assunzione.

5. - Ancora più gravemente, l'Amministrazione resistente ha emanato in data 20.08.2021 un provvedimento (n. prot. 15740) con il quale ha reinserto in autotutela in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, così annullando il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 0014883 del 9/08/2021, citato in parte premessa, con il quale ne era stata disposta l'esclusione. La Prof.ssa Zaccardelli, tuttavia, non ha beneficiato di tale provvedimento, atteso che il suo nominativo non risulta inserito tra quelli indicati nelle graduatorie ripubblicate in allegato al provvedimento *de quo* (**Doc. 6**).

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto emerge l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti, i quali sono manifestamente pregiudizievoli delle prerogative dell'odierna ricorrente per i seguenti motivi in



DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Prima di passare alla disamina della posizione legittimante la pretesa vantata dall'odierna ricorrente, pare opportuno affrontare, in via preliminare, la questione attinente alla giurisdizione di codesto On.le Tribunale adito.

La fattispecie relativa alla situazione sin qui descritta non inerisce allo svolgimento di una procedura concorsuale, essendo limitata alla richiesta di riconoscimento del titolo posseduto dalla ricorrente in vista del reinserimento in graduatorie già esistenti.

Conseguentemente, tale ipotesi non ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, così come fissata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sul punto, invero, ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità è costante nel distinguere ciò che è materia del G.A. da ciò che, invece, concerne la cognizione del G.O.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito, a più riprese, che la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione – così come sancita dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 – è limitata alle sole procedure iniziate con la pubblicazione di un bando di concorso e determinanti una valutazione comparativa dei candidati con conseguente compilazione finale di una graduatoria contenente la lista dei vincitori e degli eventuali idonei, la cui approvazione comporta la chiusura del relativo procedimento amministrativo.

Del resto, l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 ha devoluto al G.O., in funzione di Giudice del lavoro, *“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...]”*, mentre restano devolute alla cognizione del G.A. *“le controversie in materia di procedure concorsuali”*, **ove esula dalla nozione di concorso - secondo la costante giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla Corte di Cassazione - la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendano disponibili, di coloro che siano in possesso di determinati requisiti** (C. Cass. SS. UU. n. 27991/2013 nonché, in senso analogo, ID., ord. del 15 dicembre 2016, n. 25836 e ID., ord. del 26 giugno 2019, n. 17123).

I procedimenti di inserimento in graduatorie preesistenti, dunque, costituiscono ipotesi avulse dalle vere e proprie fattispecie concorsuali, in quanto non implicanti l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'Amministrazione e perciò riconducibili alla giurisdizione del G.O.,



inequivocabilmente competente a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria e a verificare la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

E invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, “*sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ...*”, quindi, escluse le controversie strettamente collegate allo svolgimento della procedura concorsuale, le controversie mirate all'ottenimento e al mantenimento del posto di lavoro, non riguardanti direttamente la fase selettiva vera e propria, sono *ex lege* attribuite alla cognizione del Giudice ordinario.

D'altra parte, in situazioni analoghe a quella oggetto di giudizio, diversi T.T.AA.RR. hanno già dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 settembre 2021, n. 2575; T.A.R. Firenze, Sez. I, 23 settembre 2021, n. 1202; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 settembre 2021, n. 2024) e, da ultimo, a pronunciarsi è stato altresì il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana statuendo quanto segue: «*Il petitum sostanziale [...] riposa nella domanda di accertamento del diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2022, per cui la situazione di cui è chiesta tutela in giudizio ha natura di diritto soggettivo, mentre gli atti amministrativi contestati, che precludono l'attuazione di tale diritto, debbono essere considerati di natura paritetica e non aventi natura autoritativa e, in quanto tali, potrebbero eventualmente costituire oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario investito della giurisdizione in materia.*» (C.G.A.R.S., Sez. I, 24 novembre 2021, n. 1017).

Pertanto, analogamente al caso oggetto della decisione *supra* citata, anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio la giurisdizione spetta al G.O. adito in funzione di Giudice del lavoro, in quanto non ricorre una vera e propria procedura concorsuale e la domanda ha per oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo alla permanenza negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S.

È appena il caso di precisare che corollario necessario dei principi sin qui enucleati è il potere del G.O. di disapplicare gli atti di organizzazione dell'Amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscono presupposto per l'adozione di ulteriori atti di gestione del rapporto di pubblico



impiego, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia divenuto definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice amministrativo.

A tal riguardo, le SS. UU. hanno ribadito che «*Se (...) la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*» (C. Cass. SS.UU., ord. del 15 dicembre 2016, n. 25840, § 4.3).

In tale quadro, emerge evidente il diritto della ricorrente di rivolgere al G.O. in funzione di Giudice del Lavoro le proprie domande volte:

- a) alla tutela del proprio diritto a permanere negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. di Chieti per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**, nella posizione e con il punteggio allo stesso spettante;
- b) a ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, consistente nell'ordine impartito all'Amministrazione di ripristinare lo *status quo antea*.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, D.L. 73/2021; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E), O.M. 60/2020; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, D.M. 51/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, D.L. 22/2020

2.1 - Come anticipato in narrativa, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di proprio interesse in ragione del mancato conseguimento del provvedimento di riconoscimento.

Ebbene, il comportamento complessivamente assunto dall'Amministrazione deve considerarsi illegittimo e i relativi provvedimenti meritevoli di disapplicazione per molteplici ragioni.

Tali provvedimenti, infatti, sono primariamente affetti da eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, atteso che l'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. di Chieti sulla scorta di quanto previsto dalla medesima Amministrazione resistente nell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 e nell'art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 (**doc. 6**), che hanno espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in



attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie.

Il vizio di eccesso di potere, cui *supra* si è fatto cenno, è stato già oggetto di scrutinio da parte del G.A. di seconda istanza, il quale, nell'ordinanza n. 6461/2021, ha ritenuto «... *di dubbia legittimità – in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 4, lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M. n. 51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021 – **la decisione dell'Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti che non soltanto hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il termine del 31 luglio 2021, ma che entro la medesima data hanno pure presentato l'istanza di riconoscimento presso il competente organo ministeriale.***» (Cons. St., Sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 6461).

2.2 - Parimenti, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge con riferimento all'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 che ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle G.P.S. e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione, infatti, ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei “*docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021*”.

In merito, è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020 che, sul punto, ha previsto che: “*1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]*”.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021 ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in G.P.S., lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, che ha indicato, tra gli altri, anche i titoli “*conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente*”, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della “*relativa domanda alla Direzione*



generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

Peraltro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4, della medesima Ordinanza.

Segnatamente, tale previsione dispone che *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858"*.

2.3- D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in contrasto con quanto previsto dall'O.M. 60/2020 viola anche l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, nonché l'art. 59, comma 4, lett. e), D.L. 73/2021.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020, *"4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]"*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *"le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, sia a *"l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*. L'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del Ministero sul punto. La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative G.P.S. in graduatorie di I e II fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

A tale conclusione, d'altronde, è giunto anche il Tribunale di Palermo in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, statuendo che *«la disciplina generale riferita alla procedura di formazione*



delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.» (doc. 7).

2.4 - Infine, gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto un ulteriore aspetto.

L'agere amministrativo sotteso agli stessi, infatti, è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che il ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia del medesimo ambito territoriale.

Come riferito in fatto, invero, l'AT di Chieti, con provvedimento del 20 agosto 2021 (cfr. doc. 6), è intervenuto in autotutela a disporre il reinserimento dei docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza coinvolgere tuttavia la Prof.ssa Zaccardelli, la quale, in ragione di ciò, è rimasta esclusa dalla procedura di assunzione a cui avrebbe avuto diritto di partecipare.

ISTANZA CAUTELARE E INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE, PREVIA

CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza come siano sussistenti nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex artt. 669 *bis*, 669 *sexies* e 700 c.p.c., il cui mancato accoglimento priverebbe parte ricorrente del suo diritto all'assunzione, provocando un pregiudizio, imminente, grave e irreparabile a un bene della vita fondamentale.

Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere il reinserimento nelle graduatorie di proprio interesse.

E infatti, dal contegno illegittimo tenuto dall'Amministrazione resistente derivano alla ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.



Infatti, il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere amministrativo*; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno particolarmente grave e allarmante.

La richiesta tutela cautelare si giustifica in ragione della circostanza per cui la ricorrente risulta al momento senza una posizione lavorativa, con conseguente rilevante pregiudizio economico, malgrado la stessa sia in possesso di tutti i requisiti che le permetterebbero di essere assunta nel Comparto Scuola.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all’affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto On.le Tribunale adito non adottasse i provvedimenti cautelari richiesti.

Sul punto, si rileva che sia il Tribunale di Palermo (cfr. **doc. 8**) sia il Tribunale di Brescia si sono già pronunciati rispetto a fattispecie identiche a quella di cui è causa, rilevando la sussistenza di entrambi i requisiti necessari all’emissione di un provvedimento d’urgenza.

Segnatamente, il Tribunale di Brescia ha osservato come «*In punto di periculum in mora, risultano meritevoli di considerazione le deduzioni svolte dalla ricorrente in merito alla perdita dell’opportunità lavorativa di poter svolgere un incarico di supplenza annuale che le avrebbe consentito di maturare il relativo punteggio con*



conseguente progressione di carriera, anche ai fini dell'accesso alle costituenti GPS, valevoli per il prossimo triennio.» (doc. 9).

RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Si chiede, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che parte ricorrente venga risarcita in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché la stessa venga reinserita negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti per la classe di concorso di proprio interesse e, per l'effetto, assunta con decorrenza giuridica dal momento in cui è sorto il relativo diritto, sulla base della posizione in graduatoria e del punteggio alla stessa spettanti, con tutti i diritti conseguenti, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine.

Ove tale assunzione non potesse avere luogo, si chiede a codesto Ill.mo Giudice di disporre la retrodatazione giuridica ed economica dell'assunzione in questione, con riconoscimento del punteggio che il docente ricorrente avrebbe avuto conseguito in assenza dei provvedimenti illegittimi e conseguente restituzione delle mensilità di stipendio non percepite.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE

e *inaudita altera parte*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

- ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti relativi alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
- per l'effetto, **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente all'immediato reinserimento



negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, con ogni diritto conseguente in termini di tutela del diritto all’assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva;**

- adottare ogni altro provvedimento d’urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, **ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;

II. conseguentemente, **accertare e dichiarare** il diritto dell’odierna ricorrente all’immediato reinserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado e al conseguente diritto all’assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;**

III. conseguentemente, **condannare l’Amministrazione resistente** alla corresponsione di tutto quanto spettante all’odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell’eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 1-*bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autodichiarazione della situazione reddituale versata in atti (**doc. 10**).

Salvis iuribus.

Palermo - Chieti, 1 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale



IN VIA ISTRUTTORIA:

I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti (a.s. 2021/2022) relativi alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ovvero a mezzo di pubblicazione del ricorso – o estratto dello stesso - e del provvedimento di fissazione udienza nel sito dell'Amministrazione resistente;
- è molto più probabile che i docenti potenziali controinteressati vengano a conoscenza della pendenza della causa in ragione della consultazione dei siti delle Amministrazioni resistenti, resa necessaria da ragioni di servizio e aggiornamento delle proprie posizioni;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale



VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

II. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero;
- 2) domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Chieti;
- 3) O.M. 60/2020;
- 4) atti regolamentari del Ministero dell'Istruzione;
- 5) screenshot *software* G.P.S.;
- 6) Provvedimento di reinclusione AT Chieti;
- 7) D.M. 51/2021;
- 8) Ordinanza Tribunale di Palermo;
- 9) Ordinanza Tribunale di Brescia;
- 10) Dichiarazione esenzione CU.

Palermo - Chieti, 1 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

